

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

AGEN.TER.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITA' ALIMENTARE AGRO-AMBIENTALE ED
ENERGETICA

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-FINALITA'-COMPITI

ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E' costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata "Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare Agro-Ambientale ed Energetica", in sigla *AGEN.TER.*, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO) in via Marzocchi n. 17.

L'Associazione, con delibera da adottare dall'Assemblea dei Soci, può aderire ad altre associazioni o enti, partecipare a società di capitale ed altri organismi con finalità analoghe al presente statuto o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nonché con delibera del Comitato Esecutivo aprire sedi operative quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART.2 - FINALITA' E COMPITI

1) L'Associazione ha lo scopo di promuovere la fruizione, gestione e valorizzazione del patrimonio museale e culturale e, in particolare, dei beni archeologici, ambientali, paleontologici, artistici, storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici, agro-alimentari, geologici, nazionali e internazionali, collaborando con le Autorità preposte, nonché la ricerca e sperimentazione in ambito storico-archeologico e ambientale. L'Associazione intende inoltre contribuire alla formazione e progettazione in diversi e specialistici ambiti didattico-educativi per scuole di ogni ordine e grado, per enti pubblici e soggetti privati; favorire un turismo culturale e ambientale sostenibile, un marketing territoriale con valenza turistica, valorizzando pienamente le sinergie con i soggetti pubblici e privati che operano in materia, nella prospettiva anche di nuovi campi di intervento quali la qualità alimentare, le energie rinnovabili, la comunicazione, l'innovazione tecnologica, il tutto per portare i seguenti benefici:

- assicurare un rapporto continuo ed un flusso di informazioni efficace fra i soci;
- presentare agli interlocutori pubblici e privati un unico soggetto adeguatamente strutturato e qualificato;
- aumentare la qualità e l'efficacia degli interventi/servizi offerti attraverso una costante politica di formazione del personale tecnico, aggiornamento tecnologico, conoscenza del territorio e grazie anche ad un contesto associativo più ricco sul piano delle professionalità;

- razionalizzare le risorse umane e strumentali, sia per quanto riguarda le spese dirette che quelle generali;
 - valorizzare tra loro le specificità storiche, culturali, agro-alimentari e tecnologiche del territorio;
 - avere maggiore capacità competitiva nell'accesso ai fondi messi a bando;
 - svolgere un ruolo di stimolo nel senso della crescita delle conoscenze e della consapevolezza sulle finalità e gli scopi statutari dell'Agenzia verso le amministrazioni locali, le aziende del territorio e i cittadini.
- 2) L'Associazione si propone di intraprendere le proprie attività e sviluppare i propri servizi di fruizione, gestione e valorizzazione del patrimonio museale e culturale, di formazione e progettazione, di comunicazione e divulgazione, ricerca e sperimentazione nelle seguenti aree tematiche:
- Gestione del patrimonio culturale, museale e ambientale del territorio;
 - Conservazione, tutela, manutenzione ed ampliamento delle collezioni del patrimonio museale;
 - Valorizzazione del patrimonio museale, culturale, agro-alimentare, tecnologico e ambientale;
 - Progettazione, allestimento e gestione di esposizioni temporanee, musei e mostre permanenti e/o temporanee;
 - Progettazione e attuazione di attività didattiche ed educative per scuole di ogni ordine e grado;
 - Comunicazione, formazione, divulgazione, educazione ambientale per scuole di ogni ordine e grado, per enti pubblici e soggetti privati;
 - Scouting e monitoraggio di programmi, bandi e opportunità finalizzati a intercettare finanziamenti, in particolare nell'ambito scolastico;
 - Progettazione, assistenza tecnica, erogazione e rendicontazione di progetti;
 - Organizzazione di eventi a carattere locale, nazionale ed internazionale, convegni, workshop, attività seminariali finalizzati alla divulgazione e all'approfondimento delle conoscenze, manifestazioni per diffondere saperi e favorire il dialogo sui beni culturali e ambientali;
 - Progettazione e organizzazione di corsi, corsi di aggiornamento e di formazione rivolti anche a personale docente, anche in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati;
 - Collaborazione scientifica con Università italiane e straniere e con ricercatori indipendenti;
 - Collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con gli altri Organismi internazionali o Stati esteri, a promuovere la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei beni storici, culturali, archeologici e ambientali nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e del Ministero per l'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, delle direttive europee e delle raccomandazioni delle Agenzie delle Nazioni Unite;
 - Progettazione e realizzazione di parchi archeologici e/o parchi tematici, monumenti urbani, cartellonistica, percorsi tematici anche a valenza turistica;

- Redazione di valutazione di rischi archeologici, archeozoologici, paleontologici, archeologia preventiva mediante controlli, sondaggi e scavi archeologici;
 - Redazione di carte archeologiche e carte del rischio archeologico e relativi aggiornamenti;
 - Ricerca e sperimentazione in ambito storico-archeologico, agro-alimentare, tecnologico e ambientale;
 - Ricostruzioni ambientali mediante analisi storiche;
 - Realizzazione di pubblicazioni, riviste e notiziari, guide monografiche, relazioni di ricerca, audiovisivi, supporti informatici, prodotti multimediali, fotografie e disegni, rilievi e quant'altroriguardante i beni culturali ed ambientali in collaborazione anche con gli Enti preposti alla valorizzazione e alla tutela culturale e ambientale;
 - Recupero e restauro di beni archeologici, beni culturali, beni storico-testimoniali, beni di valenza storica e ambientali;
 - Qualità alimentare e orientamento dei consumi;
 - Marketing territoriale con valenza turistica;
 - Valorizzazione del paesaggio e del territorio dalle epoche antiche ad oggi;
 - Monitoraggio ambientale e qualità dell'aria;
 - Analisi biologiche in campo archeologico e archeologia preventiva mediante sondaggi;
 - Attività del Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/01;
 - Svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compimento, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, di ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- 3) L'Associazione potrà espletare tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie a quelle rientranti nell'oggetto sociale, in quanto integrative delle stesse.
- 4) L'Associazione, nel rispetto della normativa fiscale, delle finalità statutarie e dei vincoli di cui al seguente p.to 5), potrà anche effettuare consulenze, prestazione a terzi e attività di natura commerciale concernenti i temi sopraindicati.
- 5) L'Associazione presta la propria opera in modo che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo ove permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali.

TITOLO II ASSOCIATI

ART.3 – ADESIONI

- 1) Possono associarsi all'Associazione, previa richiesta di adesione e impegno a versare la quota associativa, tutte le persone giuridiche di natura pubblica, ivi incluse le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, che condividendo gli scopi statutari, intendano impegnarsi alla loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
- 2) L'accettazione di nuovi associati è demandata, nel rispetto dei principi statutari, a deliberazione del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei componenti. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
- 3) Tutti gli associati hanno uguali diritti. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
- 4) Gli associati sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona dal medesimo delegata o da un soggetto all'uopo nominato conformemente alle proprie norme statutarie.
- 5) Le quote associative sono intransmissibili e non sono rivalutabili.-
- 6) E' vietata la partecipazione di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportino controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitino un'influenza determinante sull'Associazione.

ART.4 - QUOTE ASSOCIATIVE

- 1) Gli Associati sono coloro che si impegnano a versare la quota associativa prevista dal successivo comma 3 del presente articolo.
- 2) Per la votazione degli oggetti di competenza dell'Assemblea, ogni Associato partecipa con diritto di un voto, indipendentemente dal valore della quota associativa sottoscritta.
- 3) Ogni Associato si impegna a versare, per un triennio, una quota associativa minima annuale determinata dall'Assemblea dei Soci. Per il primo triennio successivo all'adozione del presente statuto le quote sono le seguenti:
 - a. € 1.000 per gli Associati enti locali fino a 10.000 abitanti;
 - b. € 2.000 per gli Associati enti locali da 10.000 a 20.000 abitanti;
 - c. € 4.000 per gli Associati enti locali da 20.000 a 40.000 abitanti;
 - d. € 8.000 per gli Associati enti locali con oltre 40.000 abitanti;
 - e. € 120,00 per gli Istituti Comprensivi, le Scuole secondarie di secondo grado ed Università;
 - f. € 4.000 per tutti gli altri Associati.
- 4) Per la determinazione del numero di abitanti di cui al precedente comma si fa riferimento all'ultimo censimento ISTAT.
- 5) Gli Associati versano la quota associativa annua entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 5 - OBBLIGHI

- 1) L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto e in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:
 - a. l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
 - b. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
 - c. la comunicazione da parte dei soggetti associati di tutti i dati statistici e delle notizie di natura non riservata che l'Associazione ritiene utile ai fini del conseguimento degli scopi statutari;
 - d. la corresponsione della quota associativa annuale come stabilito dall'Assemblea.

ART.6 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1) Gli associati che desiderino svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli associati sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per deliberazione del Comitato Esecutivo.

ART.7 - CESSAZIONE DALL'ISCRIZIONE

- 1) La qualità di associato cessa esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a. recesso dell'associato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa annua entro il 30 giugno di ogni anno.
 - c. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Comitato Esecutivo.
- 2) Il recesso unilaterale dell'associato, da comunicare per iscritto alla sede dell'Associazione almeno 3 mesi prima della fine dell'anno di riferimento, ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo
- 3) Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato, né alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. Assemblea degli Associati;
 - b. Comitato Esecutivo;
 - c. Presidente;
 - d. Organo di revisione, se nominato.
- 2) L'organizzazione dell'Associazione può prevedere inoltre un Direttore e il Comitato Scientifico.

ART.9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'Assemblea:

a. è costituita dagli associati o loro rappresentanti e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti;

b. gli Enti/Istituto associati, in veste anche di amministrazioni aggiudicatrici, esercitano in sede di Assemblea un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Associazione, esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'Assemblea, in particolare:

- elegge il Presidente;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo di cui almeno la metà più uno di essi deve essere indicata dagli Enti locali associati;
- nomina il Presidente del comitato Esecutivo prescelto fra il candidato/candidati indicati dagli enti locali associati;
- nomina l'organo di revisione se ritenuto necessario;
- formula le direttive generali sul programma delle attività e sugli obiettivi dell'Associazione, poi definito ed attuato dal Comitato Esecutivo;
- approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente con l'allegata relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno successivo, secondo quanto previsto nel successivo art. 17;
- approva i regolamenti associativi;
- approva l'organigramma dell'Associazione elaborato su proposta del Comitato Esecutivo, tenendo conto delle compatibilità economico- finanziarie, con possibilità di individuare specifiche aree di intervento con risorse dedicate;
- delibera la costituzione o la partecipazione ad enti, società e agli altri organismi con finalità analoghe al presente statuto o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- delibera l'assunzione di mutui ipotecari;
- delibera l'accettazione di lasciti e donazioni o l'acquisto o l'alienazione di immobili;
- adotta in ogni caso tutti gli atti di straordinaria amministrazione, inclusi eventuali atti di revisioni dello statuto, di scioglimento/liquidazione dell'Associazione;
- delibera eventuali controlli ispettivi sugli atti di gestione dell'Associazioni

2) Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. All'Assemblea partecipano tutti gli Associati che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota associativa.

3) Sono inoltre ammessi all'Assemblea, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, il Direttore, l'Organo di Revisione e i membri del Comitato Esecutivo.

4) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati ovvero dall'Organo di Revisione, se nominato.

5) Le convocazioni sono fatte con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, viene poi spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ai componenti del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Revisione, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o messaggio di mail ordinaria

- 6) L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati.
- 7) Il Presidente del Comitato Esecutivo coordina e presiede i lavori dell'Assemblea.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega scritta.
- 9) Le riunioni sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di audio-telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
- 10) Delle sedute viene redatto sintetico verbale a cura di un addetto alle funzioni di segreteria, recante in allegato la documentazione concernente le deliberazioni assunte.

ART.10 - COMITATO ESECUTIVO

- 1) Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che svolgono gratuitamente la loro funzione.
- 2) I membri del Comitato Esecutivo durano in carica da un minimo di uno ad un massimo di cinque esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
- 3) Il numero dei membri del Comitato Esecutivo e la sua durata sono stabiliti dall'Assemblea.
- 4) Il Comitato Esecutivo:
 - a. definisce ed attua il programma dell'Associazione sulla base delle direttive generali approvate dall'Assemblea e prende tutte le iniziative che ritiene utili in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
 - b. amministra i fondi dell'Associazione, definendo ~~anche~~ le proposte di bilancio preventivo e rendiconto da sottoporre all'Assemblea, per la stretta attuazione degli scopi statuari e dei programmi secondo le norme di legge;
 - c. delibera l'ammissione di nuovi associati e le esclusioni;
 - d. propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
 - e. nomina fra i propri membri il Vice Presidente;
 - f. nomina un Direttore, determinandone il relativo compenso;
 - g. assume le decisioni in merito all'organigramma dell'Associazione, al personale dipendente e ai rapporti negoziali;
 - h. nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi del successivo Art. 14;
 - i. può delegare a singoli componenti del Comitato specifiche funzioni;
 - j. assume, quando ricorrano gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.
- 5) Il Comitato Esecutivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dall'Organo di Revisione.

- 6) La convocazione è fatta dal Presidente mediante fax o e-mail all'indirizzo dichiarato dagli interessati e contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Viene spedita a tutti i componenti del Comitato Esecutivo e all'Organo di Revisione almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tuttavia, il Comitato Esecutivo risulta validamente costituito anche in assenza delle suddette modalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 7) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono coordinate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
- 9) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di audio-telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione.
- 10) Delle sedute viene redatto sintetico verbale a cura di un addetto alle funzioni di segreteria, recante in allegato la documentazione concernente le deliberazioni assunte.
- 11) Ai membri del Comitato Esecutivo potranno essere riconosciuti i rimborsi delle spese inerenti allo svolgimento del mandato debitamente documentati.
- 12) I membri del Comitato Esecutivo si intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
- 13) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro, il Comitato Esecutivo fa luogo alla cooptazione. Il componente cooptato può esercitare le relative funzioni fino alla prima Assemblea utile si che pronuncerà sulla sostituzione del membro cessato. Il nuovo membro del Comitato Esecutivo resta in carica sino alla scadenza naturale dello stesso. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Comitato Esecutivo si intende decaduto e occorre fare luogo al suo integrale rinnovo.

ART.11 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente dura in carica da un minimo di uno ad un massimo di cinque esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente è rieleggibile. La durata della carica è stabilita dall'Assemblea.
- 3) La carica di Presidente è gratuita, gli verranno riconosciuti i rimborsi delle spese per le attività svolte per l'Associazione.
- 4) Il Presidente:
 - a. presiede l'Assemblea degli Associati e il Comitato Esecutivo;
 - b. è responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione;

- c. presenta annualmente nell'Assemblea degli associati, per gli adempimenti a questa spettanti, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione corredato quest'ultimo da una relazione dell'Organo di Revisione, se nominato;
- d. cura il perfezionamento e la stipula delle attività negoziali;
- e. rappresenta l'Associazione nelle assemblee di eventuali società partecipate o presso gli enti, salvo delega formale;
- f. in caso di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie del Presidente, ivi inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione, sono svolte dal Vice Presidente, per il tempo di durata dell'impedimento o fino alla nomina del nuovo Presidente;
- g. il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente partecipa con facoltà d'intervento alle adunanze dell'Assemblea.

ART.12 - ORGANO DI REVISIONE

- 1) Per volontà dell'Assemblea o per vincoli imposti dalla Legge si potrà procedere alla nomina dell'Organo di Revisione, composto da un solo Revisore, scelto tra gli appartenenti al Registro dei Revisori.
- 2) Il Revisore dura in carica da un minimo di uno ad un massimo di cinque esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Revisore è rieleggibile. La durata della carica è stabilita dall'Assemblea.
- 3) Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione; assiste, senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento sulle materie di propria pertinenza, alle adunanze dell'Assemblea generale e del Comitato Esecutivo. Redige apposita relazione scritta sul rendiconto.
- 4) Al Revisore può essere attribuito un compenso il cui importo viene deliberato dall'Assemblea.

ART.13 - COMITATO SCIENTIFICO

- 1) Il Comitato Scientifico, ove nominato, ha compiti consultivi di carattere tecnico per supportare il Comitato Esecutivo e la Direzione nella definizione dei programmi annuali, dei progetti e delle attività da avviare nelle materie da trattare per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione, comprese quelle relative alle attività comunicative e divulgative.
- 2) La composizione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico saranno successivamente definite con apposito regolamento approvato dal Comitato Esecutivo nel rispetto delle disposizioni in vigore e del presente Statuto.

ART.14 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE GESTIONALE

- 1) Il Comitato Esecutivo può individuare la figura di un Direttore cui compete la responsabilità gestionale nel rispetto delle disposizioni in materia e delle direttive impartitegli dal Presidente e dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è titolare del potere di revocare il Direttore in qualsiasi momento.

- 2) Il Direttore ha autonomia gestionale e decisionale e rende conto al Comitato Esecutivo dell'attuazione del piano annuale; egli, in funzione delle mansioni attribuitegli dal Comitato Esecutivo:
 - a) partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo supportandolo con relazioni, pareri e proposte tecniche;
 - b) cura la regolarità amministrativa-contabile della gestione; elabora lo schema di bilancio annuale e di rendiconto; è responsabile sia degli aspetti organizzativi che finanziari dell'Associazione; sovrintende alla verbalizzazione e tenuta delle deliberazioni; adotta i provvedimenti per il funzionamento e l'efficienza dei servizi; convoca il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori; dispone per il personale dipendente o in collaborazione; firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; risponde dell'attuazione delle norme in materia di privacy o di tutela/sicurezza del lavoro;
 - c) elabora e sottopone al Comitato Esecutivo relazioni periodiche sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione degli obiettivi;
- 3) Il Comitato Esecutivo approva, su proposta del Direttore, l'organigramma dell'Associazione tenendo conto delle compatibilità economico-finanziarie, con possibilità di individuare specifiche aree di intervento con risorse dedicate.

TITOLO IV

PATRIMONIO – GESTIONE ECONOMICA - BILANCI

ART.15 - PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti dagli associati e/o che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, oblazioni, sponsorizzazioni, liberalità o contributi da parte di entipubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
- 2) Le elargizioni, le oblazioni, le sponsorizzazioni, le liberalità ed i contributi di cui anzi sono classificati introiti patrimoniali dell'Associazione e non ricavi, e come tali confluiranno nel Fondo Patrimoniale.
- 3) Il Fondo Patrimoniale rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione; pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
- 4) In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto nei modi previsti dal successivo Art. 21.

ART.16 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- 1) Per il funzionamento e le attività l'Associazione dispone in via ordinaria delle seguenti entrate:
 - a. dei versamenti della quota associativa;
 - b. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- c. delle elargizioni, delle oblazioni, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e dei contributi pubblici o privati finalizzati al sostegno delle eventuali specifiche e documentate attività o progetti a sostegno della Cultura, della Scienza, della Didattica;
- d. degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- e. dei proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

In nessun caso i versamenti di cui alle precedenti lett. c), e) e f) creano diritti di partecipazione (riconosciuti in capo ai soli associati) e/o creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

- 2) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli associati di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- 3) Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
- 4) Durante la vita dell'Associazione non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.17 - BILANCI

- 1) Gli esercizi sociali dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico-finanziario che, nelle forme di legge, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
- 2) Entro il 31 dicembre di ciascun anno deve anche essere predisposto e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.
- 3) Il bilancio e il rendiconto devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
- 4) I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

TITOLO V

DURATA - MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - VARIE

ART.18 - DURATA

- 1) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030.
- 2) La durata è comunque prorogabile, fatti salvi i necessari atti che dovranno essere adottati dagli associati e le eventuali superiori approvazioni.

ART.19 - REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea, validamente costituita, con la presenza in prima convocazione di almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) L'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione, come del resto una diversa articolazione delle sedi operative, non comporterà modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

ART.20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, validamente costituita con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea straordinaria determina le modalità e la destinazione della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
- 2) L'Associazione ha comunque l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di alla legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni ad altro ente associativo con analoghe finalità o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 3) Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.

ART.21 - CONTROVERSIE

- 1) Qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Bologna.

ART.22 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano il Codice Civile e le altre norme applicabili in materia.